

## ANALISI

# Diffida dall'ispettore se l'apprendista ha un contratto verbale

di **Pierluigi Rausei e Michele Tiraboschi**

**I**l Testo unico dell'apprendistato sanziona in via amministrativa la mancanza della forma scritta del contratto di apprendistato. La previsione di una sanzione pecuniaria per la mancanza di forma scritta del contratto limita la possibilità per il personale ispettivo di disconoscere il rapporto di apprendistato, riservando esclusivamente al lavoratore il diritto di ricorrere in Tribunale per ottenerne il disconoscimento e la trasformazione.

L'organo di vigilanza, dunque, in esito ai propri accertamenti deve constatare l'inservanza e sanzionarla in via amministrativa, diffidando il datore di lavoro a regolarizzare formalmente la propria posizione, con la materiale redazione del contratto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni contrattuali collettive, senza in alcun modo precludere, né limitare, il pieno e libero esercizio della eventuale azione giudiziaria attivabile dall'apprendista.

Con tale previsione il Testo unico tenta di arginare fenomeni usualmente verificatisi nelle attività ispettive in materia, consistenti nella accertata mancanza della forma scritta del contratto di apprendistato con trasformazione del contratto e relativi recuperi contributivi, che hanno avuto per conseguenza, dopo poche settimane dalla trasformazione del contratto e dalla conclusione dell'ispezione, il licenziamento del lavoratore qualificato.

Peraltro, da questa scelta normativa non deve e non può trarsi la conclusione secondo la quale il Legislatore avrebbe

previsto che la forma del contratto di apprendistato debba essere scritta *ad probationem*, ma, più semplicemente, che, pur essendo richiesta *ad substantiam*, la mancanza di essa ai fini di un disconoscimento del rapporto di apprendistato possa essere rilevata esclusivamente dal giudice.

Sarà disconosciuto direttamente dagli organi di vigilanza, invece, l'apprendistato avviato «in nero», il quale non potrà essere sanato in via amministrativa mediante diffida a regolarizzare, in quanto materialmente insanabile appare la condotta datoriale in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

La formalizzazione dell'apprendistato, d'altronde, va verificata al momento della stipula del contratto e non può coincidere con la dichiarazione di assunzione, quando questa è realizzata nella modalità alternativa della copia della comunicazione UniLav.

La mancanza della forma scritta del contratto di apprendistato non può essere sanata dall'aver effettuato la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro e dall'averne consegnata una copia al lavoratore. Infine va rilevato che la sanzione amministrativa punisce anche il datore di lavoro che ha formalizzato per iscritto il contratto di apprendistato successivamente alla instaurazione del rapporto ovvero che ha redatto il contratto in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

